



TESTO UNICO VIGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, RELATIVE ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO

Art. 346

Obblighi didattici delle scuole parificate

Le scuole parificate sono tenute ad adottare, per i programmi e gli orari, l'ordinamento della scuola elementare statale. Il Ministro della pubblica istruzione impartisce, con propria ordinanza, disposizioni in materia.

Versione in vigore dal 19 maggio 1994 secondo Normattiva, non più in vigore dal 5 febbraio 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado
Estremi	Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Parte	II — Ordinamento scolastico
Titolo	VIII — Istruzione non statale
Capo	II — Istruzione elementare
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 1994

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/testo-unico-vigenti-in-materia-di-istruzione-relative-alle-scuole-di/art-346-obblighi-didattici-delle-scuole-parificate/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it